

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1968 (V. Stampato n. 3734)

d'iniziativa del deputato MITTERDORFER

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 marzo 1968

Norme per gli insegnanti delle scuole elementari statali dipendenti dal Provveditorato agli studi di Bolzano che prestano servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato un concorso magistrale speciale per esami e titoli, riservato a coloro che, in possesso della cittadinanza italiana e in virtù di nomina disposta dal Provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, abbiano prestato servizio di insegnamento, in qualità di incaricati o supplenti annuali, nelle scuole elementari in lingua tedesca del ruolo magistrale speciale istituito presso il Provveditorato agli studi di Bolzano a norma del-

l'articolo 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dal limite di età e sempre che non abbiano superato il 65° anno, coloro che in virtù di nomina conferita dal Provveditore agli studi di Bolzano anteriormente al 31 dicembre 1952, abbiano prestato servizio di insegnamento, alla data del 1° ottobre 1967, nelle scuole indicate nel precedente articolo 1, in qualità di incaricati o supplenti annuali, per almeno 10 anni con qualifica non inferiore a buono.

Art. 3.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

I programmi delle prove di esame, la tabella di valutazione dei titoli e la composizione della Commissione giudicatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 125 punti. Di essi, 100 punti per le prove di esame a norma dell'articolo 10, primo comma, del citato decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e 25 punti per i titoli; di questi ultimi, 18 per i titoli di servizio, 6 per i titoli di cultura e 1 per le benemerienze.

Art. 5.

Sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso i candidati che hanno ottenuto complessivamente 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di

esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli.

Art. 6.

La graduatoria, di cui all'articolo 5, è ad esaurimento. Ai fini della nomina in ruolo è riservata agli iscritti in graduatoria in ogni anno scolastico a partire dall'anno scolastico 1967-1968, la metà dei posti, vacanti e disponibili nel ruolo magistrale speciale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, conferibili per concorso a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le nomine in ruolo sono disposte direttamente per la qualifica di ordinario e con iscrizione nella prima classe di stipendio della qualifica stessa, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Art. 7.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal Provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incaricato o supplente annuale, di cui al precedente comma, dà diritto fino ad un massimo di 10 anni alla anticipazione degli aumenti periodici di stipendio solo nella prima classe della qualifica di ordinario, attribuita all'atto della nomina. Ai fini del presente comma e sino ad un massimo di 4 anni, sono valutati i servizi e i periodi di tempo indicati nell'articolo 6, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Ai fini di cui al secondo comma, il servizio non di ruolo è valutabile sempre che

sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista agli effetti della valutabilità dell'anno medesimo.

Il trattamento di quiescenza sarà commisurato in base all'ultimo stipendio di godimento al momento della cessazione dal servizio.

Art. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione impartirà con propria ordinanza, entro novanta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per il bando del concorso da parte del Provveditore agli studi di Bolzano.